

Circolare Inps 88 del 31.10.2023: indicazioni rispetto alla gestione previdenziale dei lavoratori sportivi alla luce della c.d. Riforma del lavoro sportivo

Con la Circolare Inps 88/2023 si prevede il versamento, per i compensi percepiti nei mesi da luglio a settembre 2023, entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023 mentre per i lavoratori sportivi subordinati adempimenti e versamenti da luglio 2023 a ottobre 2023 con uniemens di novembre 2023.

Dopo l'intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare 2/2023 e Nota 460/2023) e dell'Inail (Circolare 46 del 27 ottobre 2023) arriva la circolare Inps 88 del 31 ottobre 2023 che fornisce indicazioni rispetto alla gestione previdenziale dei lavoratori sportivi alla luce della c.d. Riforma del lavoro sportivo.

L'Inps, sul solco degli altri interventi di prassi, fornisce una panoramica della riforma del lavoro sportivo in attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

L'Inps sottolinea come, tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, grande importanza viene data all'eliminazione del divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo.

L'articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021 contiene le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.

Iscrizione fondo pensione Lavoratori sportivi

Il comma 1 del citato articolo 35 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 51, comma 1), la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, è estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).

L'articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 reca la definizione di lavoratore sportivo e disciplina il relativo rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.

L'Inps informa che l'obbligo contributivo IVS al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore. L'aliquota contributiva di finanziamento, oggi pari al 33 per cento della retribuzione/compenso imponibile, ancorché si tratti di lavoro autonomo, è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L'Inps evidenzia poi le diverse gestioni a seconda del settore e della tipologia di contratto:

Lavoro sportivo	Settore professionistico	Settore dilettantistico
Lavoro subordinato	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
Lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative	Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	Gestione Separata

Per quanto riguarda i lavoratori con la qualifica di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) o di direttore tecnico e istruttore presso società sportive, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con riferimento a compensi o retribuzioni percepiti dagli stessi, riconducibili a redditi “da lavoro” e a prescindere dalla natura giuridica, potranno esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del predetto regime previdenziale, entro la data del 31 dicembre 2023.

Contribuzioni minori

Nell'ambito della previgente disciplina, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati che autonomi, era prevista l'assicurazione ai soli fini IVS ai sensi del D.lgs n. 166/1997, mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni “minori”, quelli appartenenti al settore del dilettantismo erano addirittura privi di qualsiasi tutela. L'Inps comunica la gestione delle diverse contribuzioni minori per i lavoratori subordinati ricordando che i titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici di cui all'articolo 38, continuerà ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.

Tabella aliquote contributive (inquadramento CSC 1.18.08) relative ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato	
Assicurazione	Aliquota
IVS (di cui 9,19% a carico lavoratore)	33%
NASpl (contribuzione ordinaria)	1,31%

NASpl (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)	0,30%
Fondo di Garanzia TFR*	0,20%
Maternità	0,46%
Malattia	2,22%
CUAF	0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente)	0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente)	0,80%

*Contributo dovuto nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva anche paraolimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021.

Esposizione Uniemens lavoratori sportivi e regolarizzazione periodi

A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati, procederanno alla valorizzazione degli elementi e delle codifiche previste nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti.

Ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro dovranno effettuare il versamento e inserire i relativi codici esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all'ultimo mese di attività dell'azienda.

Gestione separata collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico

L'Inps sottolinea la divisione, interna alla gestione separata, tra le collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori autonomi.

Rapporto di lavoro	Settore dilettantistico
Collaborazioni coordinate e continuative	Gestione Separata Committenti
Lavoro autonomo	Gestione Separata Liberi professionisti

La circolare chiarisce che in merito alla collaborazione coordinata e continuativa l'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Da tale indicazione deriva che concorrono solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Si ricorda che il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti conteggiando anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

In merito al pagamento della contribuzione la stessa segue le regole ordinarie per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate attraverso modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

Anche per l'aspetto previdenziale viene prevista, nell'incertezza della norma, una possibilità di regolarizzazione, infatti i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

La scadenza più prossima rimane quindi quella relativa alle somme erogate ad ottobre che dovranno essere regolate entro il 16 novembre con adempimenti entro la fine dello stesso mese.

Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Altro tema d'assoluto interesse, viste le novità, è quello relativo alla gestione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale.

Anche in questo caso l'obbligo contributivo presso la Gestione separata vige al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui. Tale previsione, seguendo il regime di cassa, dovrà tenere conto solo dei compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota IVS da applicare è pari al 35,03% (comprensivo DIS-COLL) per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03% (comprensivo DIS-COLL).

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi "Tipo rapporto" specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata.

Per quanto invece concerne i versamenti dei contributi dovuti, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023, anche in questo caso restano fuori da questa possibilità di gestione degli arretrati i compensi oltre la franchigia erogati nel mese di ottobre 2023 che avranno la scadenza più prossima di pagamento al 16 novembre 2023.

[Circ. Inps 31 ottobre 2023 n. 88](#)